

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27596 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 08/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a MILANO il

avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi
che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorso
L'avvocato di _____, difensore della parte civile, chiede il rigetto del ricorso
e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
L'avvocato Eleonora Piccolotto espone i motivi di gravame ed insiste
nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 novembre 2025, la Corte d'appello di Milano ha
confermato la decisione emessa dal Tribunale di Monza che ha ritenuto
_____ responsabile del reato di cui all'art. 610 cod. pen. per aver chiesto il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

distacco dell'energia elettrica erogata presso l'abitazione occupata da
, affidataria dell'abitazione, costringendola ad abbandonarla.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo di censura denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, per aver omesso l'invito all'imputato di presentarsi per rendere interrogatorio, nonché per il mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'imputato a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Il ricorrente rileva che l'avviso di conclusione delle indagini gli era stato notificato ex art. 157 cod. proc. pen. presso l'abitazione ma, non essendo stato reperito nessuno, era seguito il deposito dell'atto presso la Casa comunale in data 10 aprile 2019. In data 15 aprile 2019 era stata inviata la raccomandata informativa con ricevuta di ritorno. Il 24 aprile 2019 procedeva al ritiro dell'atto e il 6 maggio il difensore di fiducia nel frattempo nominato presentava richiesta di interrogatorio del proprio assistito. In data 20 giugno 2019 il Pubblico ministero notificava nuovamente il medesimo avviso di conclusione indagini, identico al precedente e il 23 agosto 2019 emetteva decreto di citazione a giudizio senza procedere all'interrogatorio.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del decreto formulata dall'imputato e così anche la Corte d'appello. Il primo avviso invero non poteva essere vanificato dal secondo, in tutto identico al precedente. Inoltre, la richiesta di interrogatorio (a differenza di quanto affermato dal Tribunale in primo grado) sarebbe stata tempestiva dal momento che il termine di 20 giorni per richiederlo decorre dalla data della notifica, nella specie perfezionatasi per compiuta giacenza, e perciò il decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di violenza privata. Il distacco dell'energia elettrica era un atto contrattuale lecito non assimilabile a uno strumento di coartazione, non essendovi costrizione della libertà personale e della volontà. La persona offesa sarebbe stata libera di rimanere nell'abitazione. La Corte non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata. Erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il distacco di energia elettrica dall'appartamento dove viveva la persona offesa avesse inciso sulla libertà della stessa, costringendola a lasciarlo, dal momento che sarebbe stato doveroso per l'imputato, in qualità di erede, richiedere al gestore del servizio detto distacco dopo

la morte del padre, convivente con la persona offesa e assegnatario dell'alloggio di proprietà di una cooperativa. Pertanto, non vi sarebbe stata alcuna costrizione della volontà della persona offesa, essendo la stessa libera di rimanere nell'immobile. Difetterebbe altresì la motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito specificate.

2. Il primo e il secondo motivo, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono infondati.

2.1. Come dedotto dal ricorrente, risulta che il 22 novembre 2018, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Monza emetteva nei confronti del medesimo avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e che tale avviso veniva notificato al difensore d'ufficio, nonché all'imputato presso l'abitazione, ove non veniva rinvenuto alcuno. Seguiva pertanto il deposito dell'atto presso la Casa comunale e l'invio di raccomandata informativa.

Il ritirava tale raccomandata e nominava un difensore di fiducia, che presentava richiesta di interrogatorio. Successivamente, il 20 giugno 2019, il Pubblico ministero notificava nuovamente avviso di conclusione indagini al difensore di fiducia in proprio e quale domiciliatario dell'indagato. Quindi emetteva decreto di citazione a giudizio senza procedere ad interrogatorio.

2.2. Ritiene il Collegio che l'adozione e la notifica del nuovo avviso hanno determinato effetti autonomi e, in particolare, la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato poteva esercitare le facoltà previste dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Era dunque rispetto a tale nuovo avviso che il ricorrente avrebbe potuto esercitare le suddette facoltà, non potendo ritenersi rilevante rispetto ad esso la precedente richiesta di interrogatorio avanzata ex art. 415-bis cod. proc. pen.

In tal senso si è già espressa questa Corte di legittimità, affermando che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi

effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive (Sez. 5, n. 18797 del 27/01/2023, Sala, Rv. 284414 - 01). Irrilevante è, ai fini dell'affermazione del suddetto principio che questo Collegio condivide, la circostanza che la pronuncia richiamata avesse ad oggetto l'ipotesi – diversa da quella qui in esame – in cui la notifica del nuovo avviso era conseguenza della disposta riunione ad altro procedimento e che il nuovo avviso avesse ad oggetto tutti i reati per cui si procedeva; del pari irrilevanti sono le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine ai motivi per cui il Pubblico ministero, nella specie, aveva notificato il nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.

Invero, ciò che risulta dirimente è che il nuovo avviso ha sostituito il precedente, producendo effetti autonomi e rendendo perciò necessario per l'indagato rinnovare nei termini previsti la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio.

Di conseguenza, si deve ribadire il principio per cui il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero.

3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata, è infondato.

3.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di violenza privata pacificamente afferma che l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione (Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, P.m. in proc. Ciartano e altri, Rv. 271267 - 01) e che la stessa può consistere anche in una violenza "impropria", la quale si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione. Si è pertanto ritenuto che integri il reato di cui all'art. 610 cod. pen. la condotta dell'imputato che si sia barricato in casa, impedendo al convivente di accedervi (Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 - 01); la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01); la condotta posta in essere dal marito nei confronti della moglie, il quale impedisce l'esercizio dell'altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle

stanze dell'abitazione, chiudendone a chiave la serratura (Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 266020 – 01); la sostituzione della serratura della porta di accesso di un vano-caldaia, con mancata consegna delle chiavi al condomino e inibizione dell'esercizio del diritto di servitù gravante sul locale (Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 – 01); il comportamento del soggetto che, apponendo una catena con lucchetto ad un cancello, impedisce all'avente diritto di entrare nella propria abitazione (Sez. 5, n. 1195 del 27/02/1998, Piccinin, Rv. 211230 – 01).

3.2. Alla luce di tali criteri ermeneutici, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il distacco dell'energia elettrica nell'alloggio in cui vive la persona offesa integrasse l'elemento oggettivo del reato di violenza privata, avendo tale condotta inciso in modo determinante sulla sua libertà di determinazione, costringendola a lasciare l'appartamento. in cui abitava. Trattasi di valutazione coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, le cui ragioni sono sostenute con motivazione logica e coerente, rispetto alle quali le argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una non consentita richiesta di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Tale rilettura è invero preclusa al giudice di legittimità così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, invero, costituisce attività riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'*iter* argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658; v., altresì, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

3.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine all'elemento soggettivo, la cui sussistenza è stata desunta, in modo non manifestamente illogico, dalla circostanza che la sorella dell'imputato, cui egli era legato, era l'unica dipendente della cooperativa proprietaria dell'alloggio, desumendone che la stessa era a conoscenza della circostanza che la persona offesa aveva ottenuto una proroga del termine per il rilascio dell'immobile, sicché egli era ben consapevole che, allorché aveva chiesto il distacco della fornitura di energia elettrica, non aveva ancora lasciato l'immobile.

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata giustificata dalla sentenza impugnata in ragione della circostanza che il ne aveva già usufruito due volte, e che non rilevasse in senso contrario l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., del reato oggetto della prima condanna.

Tale conclusione si sottrae alle censure del ricorrente, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457 - 01; Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Rv. 285863 - 01; Sez. n. 8411 del 04/12/2002 dep. 2003, Rv. 223465 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685 - 01).

5. Alle considerazioni esposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Consegue, altresì, la condanna del medesimo imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso l'08/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini